

TITOLO I Delle persone fisiche

Questo titolo disciplina la **persona fisica**: per l'ordinamento giuridico è tale ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale (cioè anche se morto subito dopo la nascita). La **persona fisica** è centro di imputazione di situazioni giuridiche, cioè soggetto di diritto.

L'ordinamento giuridico protegge il valore uomo nella sua concreta dimensione in considerazione delle funzioni naturali dell'individuo. Norma fondamentale, al riguardo, è l'**art. 2 Cost.** secondo cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». I **diritti della personalità** possono, quindi, definirsi come quei diritti che hanno per oggetto attributi essenziali della persona umana; i principali sono: diritto alla vita, all'integrità personale e alla salute; diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione; diritto al nome e alla propria identità anche sessuale.

Essi sono considerati essenziali (alla vita ed allo sviluppo fisico e morale della persona), personalissimi, assoluti (possono, cioè, essere fatti valere erga omnes), inalienabili, imprescrittibili e intrasmissibili.

In caso di loro lesione, la **tutela** principale è quella risarcitoria ex art. 2043 [v. →], nonché quella inibitoria ove specificamente prevista (es.: in materia di tutela del diritto al nome [v. 7]); nella pratica, infine, risulta particolarmente efficace il ricorso al provvedimento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.

1 CAPACITÀ GIURIDICA. — La **capacità giuridica** si acquista dal momento della **nascita** [Cost. 2, 22] (1).

I diritti che la legge riconosce a favore del **conceptito** sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 687, 715, 784] (2) (3).

Capacità giuridica: idoneità di una persona ad essere titolare di diritti, potestà, obblighi e doveri [v. Cost. 22]. La (—) è riconosciuta ad ogni persona fisica vivente nonché, in varia misura, agli enti giuridici [v. 11 ss.]: essa non può essere oggetto di rinuncia o di transazione [v. 1966].

Particolare è la condizione dello straniero al quale la (—) di diritto privato è riconosciuta a condizione di reciprocità [v. d. gen. 16].

Nascita: separazione del feto dal corpo materno, coincide con l'inizio della respirazione polmonare individuata col primo vagito. La norma non richiede la vitalità,

cioè la possibilità di sopravvivere, né una durata minima della vita.

Conceptito: colui che è stato procreato ed è nel ventre materno: a tale condizione il nostro ordinamento ricollega determinati diritti [v. nota (2)].

(1) Infatti, ad es., ai sensi dell'art. 1, c. 1, l. 22-5-1978, n. 194 (*Aborto*), lo Stato «tutela la vita umana dal suo inizio».

Per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, cfr. art. 1, d.P.R. 10-2-2000, n. 361.

La capacità giuridica si *perde* soltanto al *momento della morte*, perciò estremamente importante è stabilire il momento in cui essa si determina. La legge sui trapianti del 2-2-1975, n. 644 fissa come criterio base la *cd. morte cerebrale*, ossia la *cessazione irreversibile* di tutte le attività del sistema nervoso centrale. La l. 29-12-1993, n. 578 ha fornito, per la prima volta, una definizione dell'evento morte identificandolo con «la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo» e rimettendo alla *potestà normativa secondaria* l'enucleazione dei criteri di accertamento della morte (d.m. 22-8-1994, n. 582, *Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte*). La materia è stata ulteriormente disciplinata (con maggiore attenzione e minuziosa regolamentazione degli atti idonei all'accertamento) dalla l. 1-4-1999, n. 91, che contiene la nuova disciplina dei trapianti di organi da cadavere.

La capacità giuridica si perde anche a seguito di una *dichiarazione di morte presunta* [v. 58] alla quale la legge ricollega gli stessi effetti della morte naturale, pur essendo possibile un accertamento contrario.

*Dal punto di vista pratico, la nozione di capacità giuridica ha un'importanza trascurabile: essa assume, però, un sicuro valore di principio in quanto esprime il ripudio di antiche discriminazioni (servi, liberi etc.) e conferma l'impegno del legislatore a promuovere il principio di **uguaglianza sostanziale** fra gli individui.*

*Il riconoscimento della capacità giuridica a tutte le persone fisiche è, infatti, presupposto imprescindibile per la concreta attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. L'art. 22 Cost. sancisce, inoltre che nessuno può essere privato, per **motivi politici**, della capacità giuridica, che ricordiamo si perde solo con la morte.*

2 MAGGIORE ETÀ. CAPACITÀ DI AGIRE. (1) — La **maggiore età** è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la **capacità di compiere tutti gli atti** per i quali non sia stabilita un'età diversa [84, 90, 165, 244⁴, 250, 264, 273², 284, 291, 348³, 390, 394, 397, 774, 1389, 2046; c.p. 97, 98, 120³] (2).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di **capacità a prestare il proprio lavoro**. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (3) (4).

Maggiore età: si raggiunge al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l'individuo possa curare consapevolmente i propri interessi ed essere in grado di comprendere il valore degli atti che compie.

Capacità di compiere tutti gli atti: è la *cd. capacità di agire*, ossia l'idoneità a

Nel nostro ordinamento non è, invece, ammessa la *cd. morte civile*, cioè la situazione di chi, pur essendo vivente, è privato di tutti i diritti.

Non è possibile altresì un'*incapacità giuridica generale ed assoluta*: è invece, configurabile, in alcuni casi, un'*incapacità speciale*, che indica l'impossibilità per una persona di essere titolare di alcuni rapporti (es.: il *minore* è incapace in materia di lavoro, il *fallito* non può essere nominato tutore).

Sulla capacità dei *minori* di essere *intestatori di libretti di risparmio postale*, cfr. d.m. 9-1-2003 (*G.U. 15-2-2003*, n. 38).

(2) In particolare, il concepito è capace di *succedere* [v. 462] e di *ricevere per donazione* [v. 784].

La l. 19-2-2004, n. 40, recante la disciplina della procreazione medicalmente assistita, assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, ed espressamente menziona fra questi il concepito, oltre a dettare specifiche disposizioni sulla tutela dell'embrione: da ciò conseguirebbe, per taluni autori, l'implicito riconoscimento della *soggettività giuridica dell'embrione*.

(3) Il comma 3 è stato abrogato *ex art. 1, r.d. 2003-1944*, n. 25 e *ex art. 3, d.lgs.lgt. 14-9-1944*, n. 287.

manifestare validamente la propria volontà per acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e compiere atti giuridici.

Capacità di prestare il proprio lavoro: capacità speciale disciplinata da leggi speciali che la fissano al momento in cui viene concluso il periodo di istruzione ob-

bligatoria, purché in tale momento il minore abbia compiuto i sedici anni.

(1) Art. così sostituito ex l. 8-3-1975, n. 39 (art. 1) (*Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno*).

(2) Il minore (colui che non ha compiuto 18 anni) non può curare il proprio patrimonio ed è sostituito in tale attività, generalmente, dai genitori che esercitano su di lui la *potestà* [v. 316]; tuttavia, per il *compimento di alcuni atti di natura particolare* è richiesta dalla legge un'età differente: così il minore può compiere atti relativi alle *opere di ingegno, riconoscere il figlio naturale* [v. 250] nonché, previa autorizzazione del tribunale, *contrarre matrimonio* [v. 84²].

Nell'ambito della *capacità di agire* è possibile, dunque, distinguere la *capacità legale di agire* (che si acquista col compimento del 18° anno di età) e la *capacità naturale di agire* (che prescinde dal raggiungimento della maggiore età o dal compimento di un'età diversa stabilita dalla legge, ma deve essere accertata caso per caso in relazione al singolo atto). Si parla, in quest'ultima ipotesi, anche di *capacità di intendere e di volere*, espressamente prevista agli artt. 1389 e 2046. Il riferimento alla capacità di intendere e di volere assume particolare importanza per valutare la rilevanza giuridica degli *atti personali compiuti dal minore*, ossia degli atti attraverso i quali egli esprime, in vario modo, la propria personalità [v. 2 e 3 Cost.]. Si ritiene che le scelte di carattere personale compiute da un minore in grado di valutarne la portata siano giuridicamente rilevanti e prevalgono su quelle di senso contrario effettuate dai genitori, ad es., sulla religione da professare o sulla sottoposizione o meno ad un trattamento terapeutico (BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI).

(3) La norma sembra distinguere tra: *la capacità di stipulare un contratto di lavoro*, per la quale

occorre il raggiungimento della maggiore età (il contratto di lavoro dovrà essere stipulato dal *rapresentante legale* del minore il quale deve, comunque, intervenire) e *la capacità a prestare il proprio lavoro*, riconosciuta al minore. Infatti, a quest'ultimo è consentito esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Probabilmente le recenti *riforme del sistema scolastico*, oggi concepito come un sistema *formativo integrato* (scuola, formazione professionale, lavoro), porranno rimedio a tale incongruenza. L'attuazione dell'obbligo di istruzione e formazione ed il fatto che l'età minima per l'ammissione al lavoro sia subordinata al compimento del periodo di istruzione e formazione obbligatoria dovrebbe *ridurre* le possibilità di accesso dei minori al mondo del lavoro. Ove legittimo, l'avvio al lavoro dell'adolescente dovrà comunque realizzarsi nell'ambito degli accordi e delle pianificazioni intervenute tra strutture scolastiche e di formazione professionale e sotto la vigilanza di tutti i soggetti responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione (art. 5, d.lgs. 76/2005). Peraltro, la legge finanziaria 2007 (l. 296/2006) ha espressamente disposto che *l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria per il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, elevando l'età per l'accesso al lavoro da quindici a sedici anni*.

(4) Cfr. art. 108, l. 22-4-1941, n. 633 (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*); artt. 1, 3, 4, l. 17-10-1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*); art. 48 (*Apprendistato*), l. 10-9-2003, n. 276 (*Riforma del mercato del lavoro*); art. 4, l. 28-3-2003, n. 53 e d.lgs. 15-4-2005, n. 77 in materia di *alternanza scuola-lavoro*; art. 23, l. 31-5-1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*).

La norma è dettata nella presunzione che, compiuti i diciotto anni, il soggetto raggiunga il grado di maturità necessario a curare consapevolmente i propri interessi. Tuttavia, è possibile che un soggetto, pur essendo maggiorenne, non abbia tale maturità (se, ad esempio, malato di mente, sordo o cieco dalla nascita, tossicodipendente, alcolista etc.). La legge, in particolare, ha tenuto conto delle **cause modificatrici di tale idoneità**, creando norme ed istituti per far sì che tutte le persone che agiscono nel campo del diritto lo facciano consapevolmente. Sono i cd. **istituti di protezione** che consentono al soggetto relativamente incapace di agire attraverso l'ausilio di una persona capace.

3 [CAPACITÀ IN MATERIA DI LAVORO] (1).

(1) Art. **abrogato** ex l. 8-3-1975, n. 39 (art. 2).

4 COMMORIENZA. — Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (1) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [61, 69, 462] (2) (3).

Commorienza: presunzione in base alla quale tutte le persone morte a causa di uno stesso evento (es.: naufragio, incidente automobilistico) si considerano morte nello stesso istante, quando non è possibile provare che una di essa sia sopravvissuta all'altra. La **presunzione** è un «ragionamento» logico-giuridico mediante il quale la legge o il giudice ritiene di risalire ad un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto [v. 2727].

(1) Questa ipotesi ha rilievo per il diritto quando la morte è il presupposto per l'apertura della successione. Può essere utile un esempio: due coniugi, senza figli, rimangono uccisi a seguito di un

incidente stradale. I parenti di ciascuno di essi hanno interesse a provare che il proprio congiunto, essendo sopravvissuto all'altro, ne ha ereditato le sostanze. In tal modo essi, infatti, potranno entrare in possesso dell'intero patrimonio dei coniugi, a scapito dei parenti del coniuge che si provi essere morto per primo.

(2) La regola della *commorienza* è dettata dal legislatore soltanto per l'ipotesi che non si riesca a fornire la *prova positiva* della sopravvivenza dell'una persona all'altra. La prova può essere data con tutti i mezzi consentiti.

(3) Cfr. l. 29-12-1993, n. 578 (*Norme per l'accertamento e la certificazione di morte*); art. 21, l. 31-5-1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*).

Con questa norma il legislatore ha superato le **approssimative presunzioni** elaborate dal diritto romano classico che, nell'ipotesi in cui più soggetti fossero morti a causa dello stesso evento, riteneva, rifacendosi ad un criterio strettamente naturalistico, sopravvissuto l'uomo all'adolescente e alla donna, il giovane all'anziano etc.

5 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO. — Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della **integrità fisica** (1), o quando siano altrimenti contrari alla legge [c.p. 579], all'**ordine pubblico** o al **buon costume** [1343, 1418; Cost. 32] (2) (3).

Atti di disposizione del proprio corpo: contratti [v. 1321] mediante i quali taluno dispone del proprio corpo, ossia della propria integrità fisica.

Integrità fisica: diritto di ciascun individuo a che il proprio aspetto esteriore non subisca menomazioni. È un diritto tutelato sia dal diritto civile sia dal diritto penale ed è irrinunciabile ed indisponibile salvo che gli atti di disposizione siano compatibili con la dignità umana.

Ordine pubblico: complesso dei principi ordinamentali di natura cogente sui quali si

basa l'ordinamento statale. L'(-) opera quale limite alla ricezione dei valori giuridici stranieri (norme, sentenze, private convenzioni) non compatibili con i principi fondamentali (in special modo di rilievo costituzionale) del nostro ordinamento giuridico (art. 16, l. 218/1995).

Buon costume: complesso dei principi di etica sociale e morale comune vigenti in un certo periodo storico in una data comunità. Il riferimento è ad un'accezione ampia della morale, non riconducibile esclusivamente alla morale sessuale.

(1) In base a tale principio è *ammissibile la donazione del sangue* (disciplinata dalla l. 21-10-2005, n. 219) o *la donazione di midollo osseo* (l. 6-3-2001, n. 52), mentre è *vietato il trapianto di cornea* di persona vivente, in quanto tale prelievo pregiudicherebbe *irrimediabilmente* la funzione della vista (cfr. al riguardo l'art. 1, l. 12-8-1993, n. 301, che consente il prelievo delle cornee «da cadavere»). La legge 458/1967 consente il *trapianto del rene*, in quanto l'altro rene è sufficiente ad assicurare la funzione di depurazione del sangue. Ai sensi della l. 483/1999, inoltre, è ammesso, in deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., *disporre a titolo gratuito di parti di fegato* al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

Cfr., altresì, l. 14-4-1982, n. 164 (*Norme in materia di rettifica di attribuzione di sesso*).

Da ultimo, l'art. 3, c. 8bis, d.l. 30-12-2009, n. 194, conv. in l. 26-2-2010, n. 25, ha introdotto la possibilità di indicare, nella carta d'identità, il consenso o il diniego della persona a donare i propri organi in caso di morte.

(2) Non sono, pertanto, ammessi gli atti di disposizione contrari ai principi generali dell'ordinamento (*ordine pubblico*) e ai precetti morali dominanti in un certo momento storico (*buon costume*), oltre, naturalmente, quelli espressamente vietati dalla legge. Il soggetto vivente ha, poi, un potere sul proprio (futuro) *cadavere* in ordine al trattamento da riservare ad esso (sepoltura, cremazione) e alla destinazione a trapianto di determinati organi.

La disciplina dei trapianti di organi da cadavere a scopo terapeutico è stata profondamente modificata dalla l. 91/1999. L'art. 4 in particolare preve-

de che i cittadini «sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte» e che «la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione».

Tali disposizioni sono efficaci a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'art. 7 della stessa legge.

(3) Ampiamente dibattuta è la questione del cd. *testamento biologico*, con il quale il testatore detta disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari ai quali desidera essere sottoposto, nel caso in cui perda la capacità di autodeterminazione, a causa di una malattia, fino al rifiuto delle cure (*eutanasia*). In Italia non esiste una normativa specifica. L'atteggiamento della dottrina e giurisprudenza è, in generale, *contrario* a riconoscere la validità è l'operatività del testamento biologico; il testamento è un atto a contenuto tipicamente patrimoniale [v. 587 c. 1] che non ha efficacia durante la vita del testatore; peraltro esiste il divieto di eutanasia (artt. 5 c.c.; 50 e 59 c.p.). D'altro canto, definire un atto del genere «testamento» potrebbe servire a dare autorevolezza formale ad un documento che, pur non contenendo disposizioni di natura patrimoniale, è ugualmente molto importante (DE TILLA). D'altra parte, risultano acquisiti al diritto il principio dell'autodeterminazione riguardo ai trattamenti sanitari, per cui il paziente deve essere informato dei trattamenti cui deve essere sottoposto e deve prestare il proprio consenso, e il divieto di accanimento terapeutico (cfr. art. 9, Convenzione di Oviedo 4-4-1997, ratificata con l. 28-3-2001, n. 145).

La norma introduce la seconda parte del Titolo I, dedicata ad aspetti essenziali della personalità, quali l'integrità fisica, il nome, l'immagine (i cd. diritti della personalità). Essa segna un'importante innovazione: l'inserimento nel codice civile di una materia storicamente considerata appartenente al diritto pubblico. È interessante notare che la norma fu voluta dal regime fascista che, impedendo gli atti di disposizione del corpo, mirava a non indebolire l'integrità del singolo (e della stirpe) e quindi a rafforzare la potenza dello Stato.

6 DIRITTO AL NOME. — Ogni persona ha diritto al **nome** che le è per legge attribuito [7, 16, 143bis, 156bis, 262, 299; Cost. 22] (1). Nel nome si comprendono il **prenome** e il **cognome**.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (2) (3).

Nome: segno legale distintivo della persona.

Prenome: appellativo individuale (nome proprio o di battesimo) che designa la perso-

na nell'ambito del gruppo familiare. La scelta del (—) spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti. Esso viene imposto al momento

della dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile.

Cognome: indica l'appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Si acquista per nascita, per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc.

(1) Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*). Per la denominazione delle persone giuridiche, cfr. art. 3, c. 2, d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private*).

(2) Cfr. art. 84, d.P.R. 3-11-2000, n. 396, citato alla nota (1); art. 5, l. 1-12-1970, n. 898 (*Disciplina*

dei casi di scioglimento del matrimonio) riportata in Appendice II; art. 5, l. 14-4-1982, n. 164 (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*).

(3) È questo il principio di *immutabilità del nome*. Esso soffre poche eccezioni: le modifiche del cognome, con decreto presidenziale, per un mutamento della situazione familiare; le modifiche del cognome, con decreto del procuratore generale, nelle ipotesi di cognome ridicolo o vergognoso; le modifiche del prenome a seguito del mutamento di sesso. Non esiste un diritto al cambiamento del nome: il provvedimento amministrativo è *discrezionale*.

La rettifica di cui al comma 2 non è un cambiamento del nome, ma un *semplice adeguamento* dello stesso alle risultanze dei registri dello stato civile.

La norma segna il superamento della concezione pubblicistica del nome come semplice strumento di identificazione della persona nell'interesse della collettività.

Il diritto al nome è uno dei **diritti della personalità** riconosciuti e garantiti dalla Costituzione che all'art. 22 sancisce, tra l'altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome.

Come diritto della personalità, il diritto al nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.

7 TUTELA DEL DIRITTO AL NOME. (1) — La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio **nome** o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo (2), salvo il **risarcimento dei danni** [6, 8, 9; c.p.c. 9²; c.p. 494] (3).

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120; c.p. 186; c.p.p. 543] (4) (5).

Norme: [v. 6]; **Risarcimento del danno:** [v. Libro IV, Titolo IX].

(1) La tutela del nome è specificazione del cd. *diritto all'identità personale*, ossia del diritto al rispetto della persona nella sua proiezione sociale e, quindi, dei suoi segni distintivi ed in primo luogo del nome. La tutela del nome è sancita a protezione non solo di un *interesse individuale* all'uso del proprio nome e ad impedire che altri lo usino indebitamente, ma anche dell'*interesse generale all'identificazione della persona*, nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

(2) Due sono le azioni poste a tutela specifica del nome: l'*azione di reclamo*, con la quale si tutela il diritto della persona ad usare il proprio nome contro gli atti dei terzi tendenti ad impedire tale uso. Questa azione può essere esercitata anche quando il terzo non sia in mala fede ed anche quando dal suo

comportamento non derivi alcun pregiudizio per il titolare; l'*azione di usurpazione*, diretta contro l'appropriazione illecita che altri facciano del nome, con danno, anche solo *morale ed eventuale*, del titolare (è il caso del signor Busacca che vide attribuito il proprio nome ad uno spregevole personaggio del film «La grande guerra»).

Entrambe le azioni hanno carattere *inibitorio*, mirano, cioè, ad ottenere la cessazione della condotta lesiva.

(3) Oltre alle azioni sopraelencate, il titolare del nome potrà esercitare anche l'*azione risarcitoria* ed ottenere il risarcimento del *danno morale* quando la violazione del suo nome costituisca reato [v. 2059].

(4) La pubblicazione della sentenza ha una *funzione sanzionatoria* e di *scoraggiamento* per colui che ha violato il nome altrui. Essa ha, tuttavia, anche l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative

della lesione, portando a conoscenza della comunità l'*usurpazione del nome* o il suo *indebito uso*.

(5) Poiché il diritto al nome è un segno distintivo dell'identità personale dell'individuo, in caso di riconoscimento del figlio naturale da parte della madre e, in un secondo tempo, da parte del padre, va esclusa l'attribuzione automatica del cognome

del padre (*patronimico*) in sostituzione o in aggiunta a quello della madre (*matronimico*) nei casi in cui: il cognome della madre sia divenuto autonomo segno distintivo della personalità dell'individuo nel contesto sociale in cui egli vive; ne possa derivare un danno all'interessato (Cass. Sez.Un. 12641/2006).

8 TUTELA DEL NOME PER RAGIONI FAMILIARI. — Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [c.p.c. 100] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette (1).

(1) Legittimato all'esercizio delle azioni a tutela del nome [v. 7] è *non soltanto* il titolare del nome contestato o usurpato, *ma anche* chiunque altro abbia alla tutela del nome un *interesse fondato su ragioni familiari degne di protezione*. In particola-

re, legittimati ad agire a tutela del nome altrui sono *non soltanto i componenti della famiglia legittima*, ma il *gruppo familiare in senso ampio* e pertanto anche coloro che sono legati da vincoli semplicemente affettivi e di mero fatto.

*La norma tutela il principio di **solidarietà familiare**, salvaguardando l'interesse di chi, pur non essendo titolare del nome, partecipi alle tradizioni familiari tanto da non rimanere indifferente alla lesione dello stesso.*

9 TUTELA DELLO PSEUDONIMO. — Lo **pseudonimo**, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [602²] (1) (2).

Pseudonimo: è il *cd. nome d'arte* (es.: Charlot), ossia l'*espressione verbale utilizzata da un soggetto per farsi riconoscere in un particolare settore della sua attività* (artistica, letteraria, cinematografica).

(1) Cfr. artt. 8, 21, l. 22-4-1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), nonché d.lgs. 30-6-2003,

n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

(2) Lo pseudonimo gode della stessa tutela del diritto al nome sempre che esso abbia acquistato l'*importanza del nome*: occorre, cioè, che il soggetto sia conosciuto soprattutto con lo pseudonimo. In tale ipotesi, egli potrà esercitare l'*azione di usurpazione*, per chiedere al giudice di far cessare l'uso illegittimo che altri faccia del suo pseudonimo, nonché l'*azione di risarcimento dei danni* [v. 7].

*La norma è espressione dell'intenzione del legislatore di estendere la tutela anche a **segni distintivi diversi dal nome**: tale tutela è stata riconosciuta, ad esempio, al simbolo grafico di un'associazione politica e al soprannome che abbia efficacia individuatrice del soggetto.*

10 ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI. — Qualora l'**immagine** di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al **decoro** o alla **reputazione** (1) della persona stessa o dei detti congiunti (2), l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (3) (4) (5).

Immagine: sembianza o aspetto fisico di un soggetto ma anche il suo modo d'essere come si percepisce esteriormente, ed è, quindi, un concetto più esteso del ritratto. L'(-) è tutelata al pari del nome, in quanto segno distintivo essenziale di ciascun individuo. Si parla, pertanto, di un diritto all'(-).

Decoro: sentimento della propria dignità. Esso costituisce un aspetto del cd. diritto all'onore, la cui tutela si desume dalla normativa penalistica (ex art. 594 c.p. che punisce l'ingiuria), dall'articolo in esame e dalla legge sul diritto d'autore.

Reputazione: considerazione in cui ciascuno è tenuto dagli altri. È configurabile un diritto alla (-) tutelabile civilmente (ex artt. 10 e 2043) e penalmente (ex 595 c.p. che punisce la diffamazione).

(1) Il riferimento è agli artt. 96-97 della legge sul diritto d'autore. In virtù degli stessi, il ritratto della persona non può essere esposto o pubblicato senza *consenso* di questa quando: a) la riproduzione dell'immagine non è giustificata dalla *notorietà* o dall'*incarico pubblico coperto*, da *necessità di giustizia* o di *polizia*, da *scopi scientifici, didattici e culturali*, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di *interesse pubblico o svoltisi in pubblico*; b) l'espressione o la messa in commercio dell'immagine rechi pregiudizio all'*onore*, alla *reputazione* e al *decoro* della persona ritratta.

(2) La protezione dell'immagine spetta, innanzitutto, alla *persona interessata*: la norma, tuttavia, riconosce il diritto ad agire in giudizio anche ai parenti più prossimi, in omaggio al principio di *solidarietà familiare*.

(3) In caso di abuso dell'immagine l'interessato, o uno stretto congiunto, potrà ottenere dal giudice la cessazione della condotta lesiva (mediante, ad esempio, la *distruzione* o il *sequestro* delle fotografie o degli altri oggetti riproducenti le sembianze), nonché il risarcimento dei *danni patrimoniali* [v. 2043] e *non patrimoniali* [v. 2059].

(4) Il d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) ufficialmente riconosce e disciplina il diritto alla *privacy* nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla riservatezza e all'identità personale, posto in essere con o senza l'ausilio di mezzi informatici; cfr., da ultimo, anche art. 49, d.lgs. 7-3-2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). Nel caso di *minore*, il diritto alla riservatezza, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla *privacy*), deve essere considerato assolutamente preminente (cfr. artt. 3 e 16, Convenzione di New York 20-11-1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 27-5-1991, n. 176).

(5) Cfr. anche art. 8, d.lgs. 10-2-2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale*) in materia di *registrazione come marchi di ritratti di persone, nomi e segni notori*.

Il diritto all'immagine costituisce specificazione del diritto all'**identità personale**, inteso come il diritto di ciascun individuo a non veder travisata la **propria personalità individuale**.

TITOLO II

Delle persone giuridiche

Il nostro ordinamento attribuisce soggettività giuridica sia all'uomo inteso come «*persona fisica*», sia a particolari organizzazioni collettive. Tali organizzazioni sono considerate come soggetti a sé stanti rispetto alle persone fisiche che li compongono e si definiscono **enti giuridici**.

Gli enti si dividono in:

- **persone giuridiche**, ossia complessi organizzati di persone e di beni, rivolti ad uno scopo (lucrativo o non lucrativo), ai quali la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetti di diritto (es.: associazioni e fondazioni riconosciute, società);

— **enti di fatto**, ossia complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo), non hanno chiesto o non hanno ottenuto un formale riconoscimento, ma la cui esistenza non può essere, tuttavia, disconosciuta dall'ordinamento.

Questo titolo disciplina due particolari figure di persone giuridiche (le associazioni e le fondazioni), nonché gli enti di fatto. Sono escluse: le persone giuridiche pubbliche [v. 11] e le società [v. 13].

Cfr. Convenzione di Bruxelles 29-2-1968, resa esecutiva con l. 28-1-1971, n. 220 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche; art. 14, d.P.R. 24-7-1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1, l. 22-7-1975, n. 382), l. 20-5-1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia); l. 11-8-1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei provvedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).

CAPO I

Disposizioni generali

11 PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE. — Le province e i comuni (1), nonché gli enti pubblici (2) riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [862¹, 863², 2093; Cost. 114].

Enti pubblici: persone giuridiche attraverso cui la Pubblica Amministrazione esercita attività amministrativa. Perseguono interessi generali, propri dello Stato, spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti con cui vengono in rapporto. La legge 70/1975 ha previsto criteri tassativi per l'esatta classificazione degli (—), suddividendoli in:

- a) enti «necessari», soggetti, cioè, allo Statuto del parastato;
- b) enti sottratti allo Statuto;
- c) enti inutili ossia soppressi;
- d) altri enti.

La giurisprudenza si ispira ad una concezione eclettica che tende a far discendere la qualificazione da una serie di indici sintomatici; tali indici non devono concorrere necessariamente tutti, essendo sufficiente anche una presenza rilevante degli stessi

(controlli pubblici; ingerenza dello Stato e partecipazione alle spese di gestione; costituzione ad iniziativa pubblica; potere di direttiva dello Stato; qualificazione della legge come (—); attribuzione di potestà pubbliche; finanziamento pubblico istituzionale).

(1) E le Regioni e gli altri enti territoriali come le circoscrizioni comunali, le comunità montane, le città metropolitane; istituite successivamente all'entrata in vigore del codice, rientrano nell'ambito della previsione normativa di quest'articolo e pertanto rimangono escluse dalla disciplina contenuta negli articoli di questo titolo in quanto disciplinate dal diritto amministrativo.

(2) Come, ad esempio, le Università e le Camere di Commercio, nonché tutti gli altri enti pubblici non territoriali (che non operano cioè in un ambito territoriale limitato).

12 [PERSONE GIURIDICHE PRIVATE] (1).

Riconoscimento: in passato si trattava di un atto amministrativo costitutivo (con esso, cioè, l'ente veniva ad esistenza) e di natura

discrezionale, con il quale l'autorità pubblica conferiva personalità giuridica all'ente. Era concesso con decreto del Presidente

della Repubblica o dal prefetto. A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 361/2000, il (—) della persona giuridica coincide con l'iscrizione della stessa nell'apposito registro; l'iscrizione è disposta dal Presidente della Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delegate ex d.P.R. 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, ovvero dal prefetto in tutti gli altri casi.

(1) Art. **abrogato** ex d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (art. 11, lett. a) (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*).

Ai sensi del citato decreto, il riconoscimento non è più concesso con decreto del Presidente della Repubblica. La competenza in materia è ora attribuita alla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delegate ex d.P.R. 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola Regione; è attribuita al *Prefetto* in tutti gli altri casi. Corrispondentemente, è stato soppresso il registro delle persone giuridiche tenuto dal tribunale e sono istituiti un registro regionale ed uno prefettizio. La domanda per il riconoscimento, sottoscritta dal fondatore o da coloro cui è attribuita la rappresentanza dell'ente, viene presentata — salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 9 del decreto — alla prefettura (Ufficio territoriale del Governo) nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Ove siano soddisfatte le condizioni previste da leggi e regola-

menti per la costituzione dell'ente, lo scopo sia possibile e lecito e il patrimonio (la cui consistenza deve essere comprovata da idonea documentazione) risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, l'autorità competente provvede all'iscrizione.

L'iscrizione nel Registro ha effetto costitutivo; ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica «mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche». In precedenza, invece, l'iscrizione seguiva temporalmente la concessione del riconoscimento.

È stato anche previsto un termine massimo entro il quale deve essere effettuata l'iscrizione — pari a 120 giorni — e, in ogni caso, per la conclusione del procedimento. Infatti, qualora l'autorità ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti; se nell'ulteriore termine di trenta giorni l'autorità stessa non comunica ai richiedenti motivato diniego ovvero non procede all'iscrizione, questa si intende negata.

Con il *riconoscimento*, la persona giuridica acquista una piena *capacità giuridica* [v. 1] simile a quella delle persone fisiche; tale capacità incontra però dei *limiti di ordine naturale* relativamente a tutti quei rapporti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica. Così la persona giuridica *non può contrarre matrimonio*, non può redigere testamento, non può riconoscere un figlio naturale etc., mentre gode di una piena capacità relativamente agli *atti di natura patrimoniale* [v. 1174].

La possibilità per i privati di costituire enti si ricollega alla libertà di associazione sancita dall'art. 18 Cost. che è considerata strumentale allo sviluppo della persona umana ed alla sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese [v. Cost. 2]. La libertà di associazione si specifica nella libertà di costituire una associazione, nella libertà di aderire o non aderire ad una associazione e nella libertà di recedere da essa. Sono peraltro vietate le associazioni che la legge penale vieta espressamente (es.: le associazioni a delinquere ex art. 416 c.p.), le associazioni segrete e quelle a carattere militare che perseguono, anche solo indirettamente, scopi politici.

13 SOCIETÀ. — Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2200, 2247, 2331, 2463, 2523].

2475ter CONFLITTO DI INTERESSI. (1) (2) — I **contratti** conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in **conflitto di interessi**, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere **annullati** (3) su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (4).

Le decisioni adottate dal **consiglio di amministrazione** con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un **danno patrimoniale**, possono essere **impugnate** entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 (5). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in **buona fede** dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (6).

Contratto: [v. Libro IV, Titolo III]; **Conflitto di interessi:** [v. 2634]; **Annullamento:** [v. Libro IV, Titolo II, Capo XIII]; **Consiglio di amministrazione:** [v. 2475]; **Buona fede:** [v. 1147].

Danno patrimoniale: *consiste nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno, nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese.*

Impugnazione: *atto formale con il quale gli amministratori assenti o dissenzienti, i sindaci o il revisore chiedono al giudice di riesaminare la deliberazione del consiglio.*

(1) V. nota (1) *sub* Capo VII.

(2) Per la disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. 6/2003, v. art. 2487.

(3) L'azione di annullamento è soggetta alla disciplina generale [v. 1441 ss.].

La norma non contiene alcun riferimento agli *obblighi di informazione e di astensione* che gravano sull'amministratore in conflitto di interessi, obblighi previsti dal precedente art. 2487, che rinviava all'art. 2391, *ante* riforma. Alcuni autori, applicando analogicamente la disciplina del conflitto di interessi nelle s.p.a., contenuta nel nuovo art. 2391, ritengono che tali obblighi ricadano anche sugli amministratori di s.r.l.

(4) L'ipotesi di cui al comma 1 è quella dell'amministratore, in conflitto di interessi, che *con-*

cluda un contratto con un terzo in nome e per conto della società. Indipendentemente dall'esistenza di un effettivo danno, la società può agire per l'annullamento del contratto. Tale possibilità trova, tuttavia, un limite nell'esigenza di tutelare anche il terzo di buona fede, per cui condizione per l'esercizio dell'azione di annullamento è che il conflitto di interessi portato dall'amministratore fosse riconoscibile per il terzo o sia stato da questo effettivamente conosciuto.

(5) Tra i soggetti cui è riconosciuto il diritto all'impugnativa *non sono compresi i soci*; tuttavia, essi possono attivarsi affinché l'iniziativa sia assunta da qualche sindaco. L'impugnativa è in diritto, non un dovere, dei soggetti legittimati che possono, pertanto, rimanere inerti; la decisione viziata presenta i connotati dell'annullabilità e non della nullità, in quanto il decorso del termine per l'impugnazione la rende legittima ed efficace.

(6) L'ipotesi di cui al comma 2 è quella della *deliberazione* assunta dal consiglio di amministrazione alla quale ha partecipato, con voto determinante, l'amministratore in conflitto di interessi con la società (per conto proprio o di terzi, si può presumere, anche in mancanza di espressa precisazione da parte del legislatore). In tale caso l'impugnativa incontra dei limiti più decisi, quali l'*effettivo danno patrimoniale* per la società ed il limite temporale dei tre mesi, oltre alla salvezza dei diritti dei terzi in buona fede.

Il legislatore, prevedendo la possibilità di impugnare una deliberazione presa grazie all'intervento di un amministratore in conflitto d'interesse con la società, vuole evitare che l'amministratore possa realizzare un interesse personale o di altro soggetto a danno della società. Inoltre, considerando validi gli affari conclusi con i terzi in buona fede si è inteso dare certezza assoluta ai soggetti che entrano in contatto con la società, tutelando l'interesse principale della società: la conclusione degli affari sociali. L'attuale disciplina non contiene riferimenti al divieto di concorrenza degli amministratori (in precedenza richiamato dall'art. 2487, per il rinvio all'art. 2390), che pure potrebbe essere causa di una situazione di conflitto

di interessi ed essere, perciò, in tale ambito disciplinato. Si ritiene, tuttavia, che la situazione di conflitto di interessi debba essere limitata a singole operazioni; laddove il conflitto nasca da una situazione concorrenziale (per esempio, esercizio di attività commerciale da parte dell'amministratore) sarebbe più corretto rifarsi alla disciplina del nuovo art. 2390, relativo alle s.p.a.

2476 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI. (1) (2) — Gli amministratori sono **solidalmente responsabili** verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'**atto costitutivo** per l'amministrazione della società (3). Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da **colpa** e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso [l.f. 146, 206] (4).

I **soci** che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (5).

L'**azione di responsabilità** contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (6), il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società (7), che sia adottato **provvedimento cautelare** di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita **cauzione** (8).

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo **diritto di regresso** nei confronti degli amministratori, rimborsa agli **attori** le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di **rinuncia** o **transazione** da parte della società (9), purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del **capitale sociale**.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al **risarcimento dei danni** spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da **atti dolosi** o **colposi** degli amministratori (10).

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi (11).

L'approvazione del **bilancio** da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei **sindaci** per le responsabilità incorse nella gestione sociale (12).

Responsabilità solidale: [v. 1292]; **Atto costitutivo:** [v. 2295]; **Colpa:** [v. 1229]; **Soci:** [v. 2465]; **Provvedimento cautelare:** [v. 2212]; **Cauzione:** [v. 1319]; **Diritto di regresso:** [v. 1910]; **Attori:** [v. 2697]; **Rinuncia:** [v. 2937]; **Transazione:** [v. 1965]; **Capitale sociale:** [v. 2250]; **Risarcimento dei danni:** [v. 2395]; **(Atti) dolosi:** [v. 2043]; **(Atti) colposi:** [v. 2043]; **Bilancio:** [v. 2478bis]; **Sindaci:** [v. 2621].

Azione di responsabilità: azione esercitata contro gli amministratori per i danni derivanti alla società dagli atti da loro compiuti; legittimato all'azione è il singolo socio.

(1) V. nota (1) *sub* Capo VII.

(2) Per la disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. 6/2003, v. artt. 2487 e 2489.

(3) Il testo della norma (diversamente dal precedente art. 2487 che rinviava all'art. 2392) non

contiene alcun richiamo alla *diligenza del mandatario* [v. 1710]; tale riferimento non compare neppure nell'attuale formulazione dell'art. 2392 (dove si parla di *diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze*). La modifica consente di superare il dubbio circa la possibilità di qualificare gli amministratori di società come mandatari (considerato, tra l'altro, che l'amministratore si pone in un rapporto di immedesimazione con la società). In mancanza di un rinvio alle s.p.a. e di qualunque riferimento alla diligenza, è ipotizzabile l'applicazione della disciplina prevista per l'esercizio di attività professionale [v. 1176, c. 2]. Si sottolinea che, mentre l'art. 1176 c. 2 valuta la diligenza *solo con riguardo alla natura dell'attività esercitata*, l'art. 2392 considera *anche le specifiche competenze* dell'amministratore: tale osservazione porterebbe alla conclusione secondo cui l'operato dell'amministratore di s.p.a. viene valutato con maggiore severità trattandosi di uno *specialista della professione*.

Il comportamento illecito può derivare da: inosservanza di norme di legge (come mancata tenuta della contabilità); inosservanza della buona fede, correttezza e diligenza propri dei gestori di patrimoni altrui; violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo o di delibere assembleari. La responsabilità può sussistere anche in forma di omessa vigilanza sull'andamento della gestione o di omesso impedimento di atti pregiudizievoli per la società di cui l'amministratore sia, eventualmente, a conoscenza. Nella norma non vi è riferimento alla *responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali*; si ritiene applicabile per analogia l'art. 2394, relativo alle s.p.a. in quanto, diversamente, l'articolo sarebbe incostituzionale per la disparità di trattamento dei creditori, in relazione al tipo di società.

(4) L'esonerazione da responsabilità richiede che l'amministratore dimostri di essere *esente da colpa* e abbia fatto constare il proprio *dissenso*. Le due condizioni sono richieste congiuntamente; solo nel caso in cui l'amministratore non sia a conoscenza dell'atto ricorrerà la sola condizione dell'assenza da colpa. Nel precedente art. 2487, per il rinvio all'art. 2392, *ante* riforma, era richiesta anche l'immediata comunicazione per iscritto al presidente del collegio sindacale: l'art. 2476 in commento non contiene questa disposizione.

(5) Il comma 2 riproduce in parte il precedente art. 2489 conferendo al socio due particolari prerogative: il cd. *diritto di informazione* e il cd. *diritto*

di ispezione o consultazione dei documenti contabili [v. 2478], compreso il diritto di estrarne copia. Nel precedente disciplina tali diritti erano subordinati alla mancanza del collegio sindacale.

(6) Si ritiene che anche la *società* possa agire per l'esperimento dell'azione di responsabilità; essendo titolare del diritto al risarcimento; tale opinione, tuttavia, non è accolta dalla generalità dei commentatori, dato il tenore letterale della norma. Si ritiene, invece, che sia possibile la *deliberazione assembleare* sulla responsabilità degli amministratori prevista prima della Riforma delle società dall'art. 2487, per il rinvio al precedente art. 2393.

(7) Le *gravi irregolarità* nella gestione si concretizzano in atti di amministrazione lesivi del patrimonio sociale, anche solo potenzialmente, e comunque tali da comportare un danno apprezzabile nei confronti della società.

(8) L'azione di responsabilità realizza gli effetti del *controllo giudiziario sulla gestione* disciplinato dall'art. 2409 per le s.p.a. La norma non prevede termini per l'esercizio dell'azione e si è ritenuto che possa applicarsi, in assenza di specifica disciplina, l'art. 2393, c. 4, dettato per le s.p.a.; tuttavia la Cassazione ha di recente ribadito che il procedimento previsto dall'art. 2409 per il controllo giudiziario della s.p.a. non è applicabile alla s.r.l. (v. anche Corte cost. sent. 481/2005), data anche la diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al d.lgs. 6/2003 (sent. 403/2010).

(9) All'azione di responsabilità di cui ai commi precedenti si affianca un *potere di disposizione dell'azione* riconosciuto alla società stessa (ma non ai soci, come previsto nell'art. 2393bis, c. 6), sulla base di maggioranze particolarmente qualificate.

(10) Il comma riprende i contenuti dell'art. 2395 (a cui rinvia il precedente art. 2487) che disciplina l'*azione individuale del socio e del terzo* nelle s.p.a.

(11) La norma certamente non sarà di facile applicazione concreta essendo sostanzialmente rimessa all'interprete l'individuazione, con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, delle *caratteristiche che il comportamento del socio dovrà assumere*. In particolare non è chiaro il significato che deve assumere l'avverbio *intenzionalmente* in quanto la decisione o autorizzazione non possono che essere «intenzionali» e, quindi, volute. È dunque possibile che il legislatore abbia voluto riferirsi al cd. *dolo intenzionale e specifico* inteso come volontarietà dell'atto e volontarietà del danno.

(12) Il comma riprende i contenuti dell'art. 2934, richiamato dal precedente art. 2487: l'approvazione del bilancio *non ha valore di ratifica* dell'operato degli

amministratori o dei sindaci che hanno agito in danno della società; resta ferma, pertanto, la responsabilità di tali soggetti e la possibilità di agire nei loro confronti.

*Particolarmente significativa è la disciplina della responsabilità degli amministratori e della tutela riconosciuta ai soci dalla norma in esame, imperniata sul principio secondo il quale ad ogni socio è riconosciuto il **diritto di ottenere notizie** dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Coerente conseguenza di tale soluzione è il potere di ciascun socio di **promuovere l'azione sociale di responsabilità** e di chiedere la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore nell'ipotesi di gravi irregolarità. Di **rilievo è anche la disposizione del comma 7** dove si afferma la responsabilità solidale dei soci che intenzionalmente hanno contribuito al compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Con questa previsione il **legislatore tenta di evitare** che, laddove (come capita frequentemente nella pratica) l'effettivo potere di amministrazione non corrisponda all'assunzione della relativa veste formale, tale mancata assunzione diventi un facile strumento per eludere la responsabilità che deve incombere su chi effettivamente gestisce la società.*

2477 COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI. (1) (2) — L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un **collegio sindacale** o di un **revisore** (3).

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il **capitale sociale** non è inferiore a quello minimo stabilito per le **società per azioni** (4).

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (5);

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (5);

c) per due **esercizi** consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435bis (6).

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (7); se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la **revisione legale dei conti** è esercitata dal collegio sindacale (8).

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (9).

Atto costitutivo: [v. 2295]; **Collegio sindacale:** [v. 2335]; **Capitale sociale:** [v. 2250]; **Società per azioni:** [v. Libro V, Titolo V, Capo V]; **Revisione legale dei conti:** [v. 2463].

Revisore: in generale, è il soggetto che, avendo le competenze richieste, controlla l'osservanza della legge o dell'atto costitu-

tivo riguardo alla gestione da parte degli amministratori e in sede di decisione dei soci. In questa accezione la figura del revisore non coincideva necessariamente con quella del **revisore contabile**, persona fisica o giuridica, iscritta nell'apposito albo, abilitata ad effettuare il controllo di legge dei documenti contabili al fine di accertare

la corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle suddette scritture e la conforme applicazione delle norme in materia. Le nuove norme sulla revisione delle società, in sostituzione dei termine revisore contabile, fanno riferimento al **revisore legale dei conti ed alle società di revisione legale**, iscritti nel relativo registro, ai quali è riservato l'esercizio della revisione legale dei conti annuali o dei conti consolidati in conformità alle disposizioni dettate dal decreto in materia (d.lgs. 39/2010).

Esercizio (sociale): periodo di tempo, generalmente di dodici mesi, cui si fa riferimento per evidenziare i risultati della gestione relativamente alle attività svolte dalla società.

(1) Art., da ultimo, così sostituito *ex d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (Riforma della revisione legale)* (art. 37, c. 26); il testo previgente, inserito *ex d.lgs. 6/2003 (v. nota (1) sub Capo VII)* e poi modificato *ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (Correttiva riforma delle società)* era così formulato: «2477. *Controllo legale dei conti.* – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale».

(2) Per la disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. 6/2003, v. art. 2488.

(3) Nelle s.r.l., come nella precedente disciplina, la revisione legale è normalmente affidata al collegio sindacale, ma l'atto costitutivo può prevedere un soggetto esterno incaricato della revisione legale dei conti, secondo quanto dispone il d.lgs. 39/2010; in tal caso al collegio sindacale resta

affidato solo il cosiddetto «controllo amministrativo» (sull'amministrazione della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo).

(4) Cioè quando il capitale sociale sia pari o superiore a 120.000 euro; tale ipotesi era prevista anche nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 39/2010 cit.

(5) In aggiunta alle ipotesi già previste in precedenza, sono stati introdotti due nuovi casi in cui, a prescindere dai limiti dimensionali, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale: s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 27, d.lgs. 127/1991) e s.r.l. che controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti.

Altra ipotesi, contenuta nella legislazione speciale, riguarda il caso di società sportive costituite nella forma di s.r.l.: la nomina del collegio sindacale è in ogni caso obbligatoria, *ex art. 10, c. 1, l. 23-3-1981, n. 91*.

Ulteriore ipotesi, suggerita dalle commissioni parlamentari, riguardava le società con contributi o finanziamenti pubblici superiori al patrimonio netto o con passività superiori a tre volte il patrimonio netto per tre esercizi consecutivi; tale ipotesi non è stata inserita nel testo definitivo in quanto, anche secondo la riforma del 2003, la maggior parte delle s.r.l., per il modello organizzativo adottato, non necessita del collegio sindacale; inoltre, l'estensione dell'obbligo avrebbe comportato un aggravio di costo a carico di società in situazione di squilibrio patrimoniale o che utilizzano sovvenzioni pubbliche solo occasionalmente.

(6) Cioè quando, per due esercizi consecutivi, il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ai 4.400.000 euro, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono superiori ai 8.800.000 euro, i dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono superiori a 50 unità. In sostanza, l'obbligatorietà del collegio sindacale si ha nelle società di dimensioni più grandi, dal momento che un'impresa che non superi i limiti precedentemente indicati si presume che sia di medie o piccole dimensioni. Tale ipotesi era prevista anche nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 39/2010 cit.

(7) In caso di nomina facoltativa, le competenze e i poteri del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, sono determinate dall'atto costitutivo [v. 2463, n. 8]; al collegio sindacale obbligatorio si applicano le disposizioni in tema di società per azioni [v. 2397-2409] e, in tale ipotesi, anche il d.m. 29-12-2004, n. 320 (*G.U. 18-I-2005*,

n. 13) sui soggetti abilitati a comporre l'organo di controllo amministrativo [v. 2397].

(8) Nella nuova disciplina è stata confermata la previsione aggiunta dal d.lgs. 37/2004 nel precedente testo dell'art. 2477: nei casi in cui l'atto costitutivo non disponga diversamente, la revisione legale dei conti (già controllo contabile ed ora, nella nuova disciplina, alla stessa equiparato) è affidata al collegio sindacale, nell'ottica di una maggiore semplificazione, coerente con il modello sociale delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.

(9) Nella prassi, sotto la vigenza delle disposizioni precedenti, anche nei casi in cui il collegio sindacale era obbligatorio, le s.r.l. non procedevano alla nomina dei sindaci, poiché la violazione dell'obbligo non era sanzionata da alcuna norma.

L'ultimo comma dell'articolo in commento è stato aggiunto allo *scopo di rendere effettivo l'obbligo della nomina*. È dunque espressamente previsto che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti che rendono obbligatoria la nomina, debba provvedere, entro trenta giorni; in caso di inerzia dell'assemblea, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (la concreta individuazione dei soggetti interessati, che manca nella norma, porta a ritenere che possano essere, tra gli altri, i creditori sociali). Tuttavia, anche *nel nuovo testo non sono previste sanzioni* per il caso di mancata nomina dei sindaci, la qual cosa fa presumere che, anche nella vigenza della nuova disciplina, le s.r.l. continueranno a sottrarsi all'obbligo.

La revisione legale dei conti è prevista per la tutela dei soci e dei terzi che entrano in rapporto con la società, nonché per il corretto funzionamento della società stessa.

2478 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI. (1) (2) — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

[1] il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci] (3);

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i **verbali delle assemblee**, anche se redatti per **atto pubblico**, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società (4);

3) il libro delle decisioni degli **amministratori**;

4) il libro delle decisioni del **collegio sindacale** nominato ai sensi dell'articolo 2477 (5).

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei **sindaci** [o del revisore] (6).

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono **opponibili** ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al **pignoramento** (7).

Atto pubblico: [v. 2699]; **Amministratori:** [v. 2621]; **Collegio sindacale:** [v. 2335]; **Sindaci:** [v. 2621]; **Contratto:** [v. Libro IV, Titolo II]; **Opponibilità:** [v. 1000]; **Pignoramento:** [v. 2912].

Verbale dell'assemblea: documento cartaceo dal quale risultano le operazioni compiute in assemblea e le relative decisioni adottate.

(1) V. nota (1) *sub* Capo VII.

(2) Per la disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. 6/2003, v. artt. 2490 e 2490bis.

(3) Numero abrogato *ex* art. 16, c. 12septies, lett. a), d.l. 29-11-2008, n. 185 conv. in l. 28-1-2009, n. 2 (*Misure anti-crisi*), con effetto dalla data di cui alla nota (3) *sub* art. 2470.

Schematizzando, in conseguenza della modifica, le s.r.l. sono obbligate a tenere, oltre al libro

APPENDICE IV

SCHEMI DEI PRINCIPALI ATTI CIVILI

Per consentire un primo approccio alla pratica civile, riportiamo di seguito gli schemi di alcuni tra i più ricorrenti atti privati corredati di note e quadri esplicativi. Ciò per fornire al lettore alcuni significativi esempi di applicazione concreta dei principali istituti civilistici.

Copyright © Esselibri S.p.A.

Atto n. 1

N. ... del repertorio (1)

N. ... della raccolta (2)

Atto costitutivo di associazione [v. artt. 14 e 16]

Repubblica Italiana

L'anno il giorno del mese di, in alla via
n. nel mio studio,

Innanzi a me, Dott. Notaio in Iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di (3)

SONO PRESENTI

- sig. Primo, nato a il e residente anche fiscalmente in
alla via n., Codice Fiscale
- sig. Secondo, nato a il e residente anche fiscalmente in
..... alla via n., Codice Fiscale
- sig. Terzo, nato a il e residente anche fiscalmente in
alla via n., Codice Fiscale

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno richiesto me Notaio
di ricevere il presente atto regolato dai patti che seguono.

Art. 1 I costituiti Primo, Secondo e Terzo dichiarano di costituire, come in effetti
costituiscono, un'associazione con denominazione (4) «Amici del Cinema», con sede
(4) in alla via n.

Art. 2 L'associazione ha lo scopo di divulgare la conoscenza di pellicole che
generalmente sono escluse dai normali canali di distribuzione cinematografica, in
particolare di pellicole di registi emergenti dei paesi del Terzo Mondo non solo
attraverso la proiezione di tali pellicole ma anche attraverso l'organizzazione di
dibattiti e conferenze su temi ad esse connessi.

Art. 3 Il patrimonio (4) dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate
annualmente dagli associati e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 4 La qualità di associato è assunta previo pagamento di una quota di iscrizione
annuale, che per il primo anno è fissata in 100 euro (cento euro).

Essa dà diritto a partecipare a tutte le proiezioni previste dal programma annuale
dell'associazione, a frequentare i locali sociali nonché a usufruire di riduzioni sui
biglietti d'ingresso alle proiezioni presso le sale cinematografiche convenzionate con
l'associazione.

Art. 5 L'associazione «Amici del Cinema» è retta dallo statuto (4) che, firmato dai
componenti e da me Notaio, si allega a quest'atto sotto la lettera A). Per quanto non
regolato dallo statuto si rinvia alle norme contenute negli artt. 14 ss. c.c.

Art. 6) Per il primo triennio l'associazione è governata da un Amministratore Unico, nominato con quest'atto nella persona del sig. Primo.

Art. 7) L'amministratore (5) è abilitato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento (6) dell'Associazione ed è facoltizzato ad apportare tutte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto che fossero richieste dalle autorità competenti.

Art. 8) Le spese tutte del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura insieme all'allegato alle parti che, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Scritto personalmente da me Notaio, consta di fogli per pagine scritte fin qui. Sono le ore e minuti (7).

Viene da tutti sottoscritto a norma di legge

Primo

Secondo

Terzo

Notaio (Sigillo)

(1) I **repertori** notarili sono particolari registri in cui vengono annotati **tutti** gli atti pubblici e l'autenticazione di scritture private.

(2) L'art. 61 della l. 16-2-1913, n. 89 (legge notarile) pone al notaio l'obbligo di conservare gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati. La **raccolta** costituisce, appunto la numerazione progressiva degli atti che in originale il notaio deve *conservare* presso di sé. Vi possono, dunque, essere degli atti con il numero di repertorio ma senza il numero di raccolta non avendo, per essi, il notaio l'obbligo di conservazione.

(3) La presenza dei testimoni è obbligatoria nelle donazioni e nelle convenzioni matrimoniali (art. 47, l. 16-2-1913, n. 89); negli altri casi è facoltativa.

(4) Vedi art. 16.

(5) Vedi art. 18.

(6) Cfr. d.P.R. 10-2-2000, n. 361 citato *sub* art. 12.

(7) L'inserimento delle ore e dei minuti non assolve ad un obbligo di legge, ma risponde ad esigenze proprie del codice deontologico dei notai.

Sul modello dell'atto costitutivo di associazione, è stipulato anche l'atto costitutivo di fondazione (sempre che questa non sia disposta per testamento [v. art. 14]): entrambi devono essere redatti per atto pubblico [v. art. 2699]. La forma dell'atto pubblico è richiesta peraltro solo per ottenere il riconoscimento come persona giuridica [v. Libro I, Titolo II].

L'associazione non riconosciuta [v. art. 36] può quindi costituirsi anche con semplice scrittura privata, o addirittura oralmente.

Si ricordi, inoltre, che generalmente l'atto costitutivo di un ente è completato da uno statuto [v. art. 16] che dispone in maniera più dettagliata le norme relative alla costituzione e al funzionamento degli organi, alla gestione del patrimonio, allo scioglimento e alla liquidazione dell'ente.

AVVERTENZE

Questo indice è strutturato in maniera da consentire:

- una facile ricerca dei singoli istituti codicistici;
- l'individuazione dell'articolo in calce al quale è presente la definizione, evidenziato dal neretto (es.: vendita, **1470**).

Per come è formulato, quindi, questo indice analitico può essere utilizzato anche come breve **dizionario** delle nozioni fondamentali di supporto alla comprensione del codice.

A

Abbandono:

- del coniuge, 146
- del fondo servente, 1070
- della casa o istituto, indicata dal tutore, 358
- della casa del genitore, 318
- dell'alveo, 946
- della coltivazione dei beni che interessano la produzione nazionale, 838
- di cose mobili, 923
- di minori, 401, 403; 8, l. 184/1983 in *Adozione*
- della domanda di separazione personale, 154
- della disponibile, 550

Abbattimento:

- di edificio appoggiato al muro comune, 883

Abbigliamento:

- spese ordinarie non soggette a collazione, 742

Abbuoni:

- ottenuti dallo spedizioniere, 1739

Abbuono attivo: 2425bis

Abitazione all'esercizio professionale: Cost. 33

Abitazione:

- diritto di, **1022**
- ambito della famiglia, 1023
- diritto di riserva per il coniuge superstite, 540
- divieto di cessione, 1024
- obblighi, 1025
- riferimento alle norme sull'usufrutto, 1026
- forma del contratto di, 1350 n. 4
- trascrizione, 2643 n. 4, 2812
- inviolabilità del domicilio, Cost. 14
- legato di, 636
- separazione dei coniugi: assegnazione della casa familiare, 155quater

- facilitazioni per l'accesso del risparmio alla proprietà dell'(-), Cost. 47

Abituale infermità di mente: 414

Abrasioni:

- nelle scritture contabili, 2219

Abrogazione:

- delle leggi, **d.gen. 15**

Abuso:

- del diritto di proprietà, 833
- della potestà dei genitori, 330
- dell'immagine altrui, 10
- dell'usufruttuario, 1015
- di sostanze alcoliche o stupefacenti, 415
- della cosa data in pegno, 2793
- della rappresentanza, 1398
- familiare, 342bis-342ter
- di mandato, 1711
- nel comodato, 1804

Accantonamento:

- **2424bis**
- nella società semplice, per debiti sociali, 2280
- nel passivo del bilancio delle società per azioni, dei fondi di anzianità e di quiescenza dei dipendenti, 2424

Accertamento:

- della servitù, 1079
- dei vettori successivi, 1701
- a fini economici e fiscali, Cost. 14
- della morte, 67
- dei difetti della cosa venduta, 1513
- della perdita e avaria delle cose trasportate, **1697**
- giudiziale (della scrittura privata), **2645bis**

Accessione:

- **934**

- opere fatte:
 - da un terzo con materiale altrui, 937
 - da un terzo con materiali propri, 936
 - dal proprietario con materiale altrui, 935
- rimozione, 936
- rivendicazione, 935, 937
- separazione, 935, 937
- piantagioni o costruzioni, 934-937
- unione e commistione, 939
- specificazione, 940
- alluvione, 941-943
- avulsione, 944
- isola nata nel fiume, 945
- alveo abbandonato, 946
- mutamenti del letto dei fiumi, 947
- del possesso, **1146**
- occupazione di porzione di fondo attiguo (accessione invertita), 938

Accessioni:

- della cosa legata, 667
- diritti sulle: nell'enfiteusi, 959; nell'usufrutto, 983
- estensione delle ipoteche alle, **2811**

Accesso:

- al fondo, 842, 843, 896, 924, 925
- in luogo del locatore, 1619

Accessori:

- beni, **2912**
- del credito, **1263, 2006**
- del debito principale, nella fideiussione, 1942
- della cosa: nella vendita, 1477, **1528**; nella locazione, 1617; nel pignoramento, 2912
- del titolo di credito, 1995

Accettazione:

- del contratto, **1326-1331**
 - contenuto e forma, 1326
 - tacita, 1327
 - tardiva, 1326 c. 2 e 3
- della cessione di credito, 1264, 2914 n. 2
- della cessione del contratto, **1407**
- della donazione, 782
 - da parte del genitore esercente la potestà sui figli, 320
 - da parte del tutore, 374
 - a persone giuridiche, 17 (*abrogato*), 782
- dell'eredità, **459, 460, 470-483**; Appendice IV, atto n. 4
 - delle persone giuridiche, 473
 - delle persone incapaci, 320, 374, 394, 471, 472
 - degli enti non riconosciuti, 600 (*abrogato*), 473
 - dello Stato (mancanza di), 586

- con beneficio di inventario, **470, 484**; soggetti, 485, 487, 473, 489; pluralità di chiamati, 510; effetti, 490; obblighi dell'erede beneficiario, 491, 492; alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione, 493; omissioni o infedeltà nell'inventario, 494; pagamento dei creditori e legatari, 495; rendiconto, 496-497; procedura di liquidazione, 498-504, 509; decadenza dal beneficio, 485 c. 2 e 3, 487 c. 2, 493, 494, 505; procedure esecutive individuali, 506; rilascio dei beni e nomina del curatore, 507, 508; spese, 511
 - espressa, 475; sotto condizione o termine, 475 c. 2; parziale, 475 c. 3
 - tacita, 476
 - impugnazione, 482, 483
 - trascrizione, 2648, 2685
 - prescrizione, 480
- dei coniugi per la costituzione del fondo patrimoniale, 167
- del debitore per il credito dato in pegno, 2800
- dell'opera: nel contratto d'appalto, **1665-1667**; nel contratto d'opera, **2226**

Accollo:

- **1273**
 - esterno, 1273
 - liberatorio, 1273 c. 2
- insolvenza del nuovo debitore, 1274
- estinzione delle garanzie, 1275
- invalidità della nuova obbligazione, 1276
- adesione del creditore, 1273
- di casi fortuiti (nell'affitto di fondi rustici), 1637
- liberazione del debitore, 1273

Accomandita:

- società in (—) semplice, 2313-2324
- società in (—) per azioni, 2452-2461

Acconti:

- al prestatore d'opera intellettuale, 2234
- nell'appalto di opera da eseguire per partite, 1666
- sui dividendi di società per azioni, **2433bis**
- illegale ripartizione di (—) su utili, 2627
- sul trattamento di fine rapporto, 2120
- sul risultato della liquidazione, **2491**

Accordi economici collettivi:

- v. **Libro V, Titolo I, Capo II**

Accordi interconfederali: 2067**Accordo:**

- delle parti nel contratto, **1321, 1325-1342**
- proposta ed accettazione, 1326-1330, 1335

- opzione, 1331
- adesione di altre parti al contratto, 1332
- offerta al pubblico, 1336
- trattative e responsabilità precontrattuale, 1337
- conoscenza delle cause d'invalidità, 1338
- inserzione automatica di clauseole, 1339
- clauseole d'uso, 1340
- condizioni generali di contratto, 1341
- moduli e formulari, 1342
- nella simulazione di atti unilaterali, 1414

Accreditato: 1844**Accrescimento:**

- nelle successioni, 522, 523
- fra coeredi, **674**, 676, 677
- fra collegatari, 675-677
- nel legato di usufrutto, 678
- fra donatari, 773
- nella rendita vitalizia costituita a favore di più persone, 1874
- tra consorziati, 2609
- del bestiame, **1644**, **2170**

Acque:

- impure, **1043**
- (concessioni di): privilegio sui crediti relativi, 2774
- piovane, 908
- private e loro utilizzazione, 909-921
- pubbliche, 822, **909**, **1036**
- scolo, 913, 914
- somministrazione coattiva: a un edificio, 1049; a un fondo, 1050
- servitù di presa e di derivazione di acqua, 1080-1093
- servitù di scoli e di avanzi di acqua, 1094-1099
- vincoli idrogeologici e difese fluviali, 866 ss.
- concesse, riservate o possedute, **1097**
- sovrabbondanti, **1043**
- di sopravanzo, **1049**
- iemali, **1085**
- sorgenti o sfuggite, **1087**
- vive, **1098**

Acquedotti:

- demaniali, 822, 824

Acquedotto:

- **1034**
- a scarico coattivo: (servitù di), 1033-1048
 - apertura di nuovo acquedotto, 1034
 - attraversamento acquedotti, 1035
 - attraversamento fiumi, strade, 1036
 - condizioni per la costituzione di servitù, 1037

- immobili esenti, 1033
- indennità, 1038
- indennità passaggio temporaneo, 1039
- letto dell'acquedotto, 1041
- obbligo di dare passaggio alle acque, 1033
- uso dell'acquedotto, 1040
- uso di corsi contigui a fondi altrui, 1042
- condominiale, 1117, n. 3

Acquirente:

- nella vendita forzata, **2923**

Acquisto:

- a titolo originario e a titolo derivativo, **2576**
- a titolo particolare, **1169**
- di immobili, da parte di persone giuridiche, 17 (*abrogato*), 473, 782
- dei frutti, 821, 1148
- della proprietà, 922
- della proprietà o di altri diritti nel contratto con effetti reali, 1376
- dell'eredità, 459
- del legato, 649
- delle servitù non apparenti, 1061
- dell'usufrutto per usucapione, 978
- del possesso di beni mobili, 1153-1157
- di diritti nel contratto per persona da nominare, 1401, 1405
- di quota o azioni, 2357-2359bis, 2474, 2529
- per persona da nominare, 1401, 1405
- a causa di morte, trascrizione, 2660, 2661
- azienda, 2112
- del mandatario, 1706
- nella comunione legale tra coniugi, **177**
- all'incanto, **757**

Actio confessoria servitutis: 1012**Actio de in rem verso: 2041****Actio interrogatoria: 481, 650****Actio iudicati: 2953****Actio negatoria: 1012****Actio pauliana: 2901-2904****Addebito (della separazione giudiziale): 151, 156, 548****Addizioni:**

- **975**
- compiute dal possessore, **1150**
- nell'enfiteusi, 975

- nell'usufrutto, 986
- nella locazione, 1593

Adempimento:

- delle obbligazioni, **Libro IV, Titolo I, Capo II**
- diligenza, 1176
- obbligazione di custodire, 1177
- obbligazione generica, 1178
- obbligo di garanzia, 1179
- del debitore incapace, 1191
- del terzo, 1180
- parziale, **1181**
- luogo, 1182
- tempo, 1183; termine, 1184; pendenza del termine, 1185; decadenza, 1186; computo, 1187
- destinatario, 1188
- al creditore apparente, 1189; al creditore incapace, 1190
- imputazione, 1193; imputazione agli interessi, 1194; quietanza con imputazione, 1195
- spese, 1196
- prestazione in luogo di adempimento, 1197; cessione di un credito in luogo di adempimento, 1198; con cose altrui, 1192
- diritto alla quietanza, 1199
- pagamento con surrogazione, 1201 ss.
- mora del creditore, 1206 ss.

Aderenza:

- nelle costruzioni, 877

Adesione:

- del creditore nell'accollo, 1273, 1274
- di altre parti al contratto, 1332
- contratti d'adesione, 1341 ss.
- del terzo nel deposito, 1773
- cessione dei beni ai creditori, 1981, 1985

Adiectus solutionis causa: 1188

Adminicula servitutis: 1064

Adottato: 297

Adottante: 297

Adozione: 87

Adozione maggiori di età:

- **Titolo II**, l. 184/1983 in *Adozione*
- condizioni, 291
- accertamenti del tribunale, 312
- cognome dell'adottato, 299
- decreto di, 298, 313
- età, 291

- figli nati fuori dal matrimonio, 293
- indegnità:
 - dell'adottato, 306
 - dell'adottante, 307
- morte adottante, 298
- pluralità adottanti o adottati, 294
- audizione del pubblico ministero, 313
- tutore, 295
- divieti, 292-295
- consenso, 296
- assenso del coniuge o dei genitori, 297
- effetti, 298-304
- revoca, 305-309
- forme, 311-314
- impedimento al matrimonio, 87, 117
- obbligo degli alimenti, 436
- successione, 304, 536, 567

Adozione minori:

- **6**, l. 184/1983 in *Adozione*
- diritto del minore ad una famiglia, 1 ss., l. 184/1983 in *Adozione*
- affidamento temporaneo del minore, 2-5, l. 184/1983 in *Adozione*
 - istituzione di comunità di tipo familiare, 2 c. 4, l. 184/1983
 - banca dati dei minori adottabili, 40, l. 149/2001, nota (4) *sub* 44, l. 184/1983 in *Adozione*
- procedimento, 6 ss., l. 184/1983 in *Adozione*
 - condizioni, 6-7, l. 184/1983; stato di adottabilità, 7, l. 184/1983
 - differenza di età, 6 c. 3-6, l. 184/1983
 - convivenza, 6 c. 4, l. 184/1983
 - dichiarazione di adottabilità, 8-21, l. 184/1983; stato di abbandono, **8**, l. 184/1983
 - affidamento preadottivo, 22-24, l. 184/1983
 - precedenza delle domande, 22 c. 3, l. 184/1983
 - dichiarazione di adozione, 25-28, l. 184/1983
 - norme processuali: patrocinio, 143, d.P.R. 115/2002, nota (2), l. 184/1983
- internazionale, **Titolo II-III**, 29-43, l. 184/1983 e l. 476/1998 in *Adozione*
 - presentazione della dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni, 29bis, l. 184/1983
 - accertamenti del tribunale ed emissione del decreto di idoneità, 30, l. 184/1983
 - enti autorizzati a curare la procedura di adozione, 31, 39ter, l. 184/1983
 - Commissione per le adozioni internazionali, 32, 38-39, l. 184/1983
 - rilascio del visto di ingresso al minore straniero e acquisto della cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione, 33 e 34 c. 3, l. 184/1983

- pronunciata all'estero, 35, l. 184/1983; minori provenienti da Stati che non aderiscono alla Convenzione, 36, l. 184/1983
- accesso alle informazioni sull'origine del minore adottato, 37, l. 184/1983
- minore straniero in situazione di abbandono, 37bis, l. 184/1983
- compiti delle regioni e province autonome, 39bis, l. 184/1983
- espatrio dei minori a scopo di adozione, 40-43, l. 184/1983
- in casi particolari, **Titolo IV**, 44-56, l. 184/1983 in *Adozione*; da parte di persone non coniugate, 44 c. 3, l. 184/1983 in *Adozione*
- disposizioni penali e transitorie, 68 ss., l. 184/1983 in *Adozione*
- agevolazioni penali e fiscali per gli affidatari, 80, l. 184/1983 in *Adozione*
 - regime fiscale degli atti relativi alle procedure di adozione, 82, l. 184/1983

Adulterio:

- e disconoscimento della paternità, 235
- e riconoscimento, 250

Aerodromi:

- dello Stato, appartenenza al demanio pubblico, 822, 824

Aeromobili:

- trascrizione, 2683
- militari (appartenenza al demanio dello Stato), 826
- privilegi, 2750

Affari (gestione di): 2028-2032**Affidamento:**

- di minori, l. **184/1983** e 2-5, l. 184/1983 in *Adozione*; preadottivo, **Titolo II, Capo III**, l. 184/1983 in *Adozione*; v. anche **Adozione minori**
- (tutela dell'): pagamento al creditore apparente, 1189
- dei figli: nella separazione, 155-155sexies; l. 898/1970 e l. 54/2006 in *Scioglimento del matrimonio*; v. anche **Divorzio**
 - alternato, 6, nota (3), l. 898/1970 in *Scioglimento del matrimonio*
 - condiviso, 155; 6, l. 898/1970 in *Scioglimento del matrimonio*
 - congiunto, 6, nota (3), l. 898/1970 in *Scioglimento del matrimonio*
 - esclusivo, 155bis; 6, nota (3), l. 898/1970 in *Scioglimento del matrimonio*
- del figlio naturale riconosciuto, 252
- familiare, **Libro I, Titolo XI**
- degli eredi dell'appaltatore, **1674**

Affiliazione:

- **87; Libro I, Titolo XI**, l. 184/1983 in *Adozione*
- abrogazione delle norme sull'—, 77, l. 184/1983 in *Adozione*; Titolo XI, nota (2) Libro I, c.c.
- matrimonio (divieto di), 87, 117; 77, l. 184/1983 in *Adozione*
- esclusione della surrogazione dell'assicuratore per i danni provocati dagli affiliati, 1916
- responsabilità dell'affiliante, 2048
- v. **Adozione minori**

Affinità:

- **78**
- effetti: matrimonio (divieto di), 87, 117
- alimenti, 433, 434
- esclusione della surrogazione per i danni provocati dagli affiliati, 1916
- grado, linea, 78
- morte prestatore di lavoro, 2122
- nullità matrimonio, 78
- riconoscimento figli incestuosi, 251
- incompatibilità con carica di sindaco di società, 2399
- istanza di interdizione di inabilitazione, 417

Affitto:

- **2562**
- dell'azienda, 2112 c. 4, 2557 c. 4, 2558 c. 3, 2562
- di cose produttive (in generale), 1615 ss.
 - senza determinazione di tempo, 1616
 - obblighi del locatore, 1617
 - inadempimenti dell'affittuario, 1618
 - controllo sull'attività dell'affittuario, 1619
 - incremento della produttività della cosa, da parte dell'affittuario, 1620
 - modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale, 1623
 - riparazioni della cosa, 1621-1622
 - divieto di subaffitto, 1624
 - scioglimento del contratto in caso di alienazione della cosa affittata, 1625
 - incapacità, insolvenza, morte dell'affittuario, 1626, 1627
- di fondi rustici, **1628-1646**
 - a coltivatore diretto, 1647-1654, 2080
 - rapporti tra affittuari uscenti e subentranti, 1646
 - a corpo, a misura, **1631**

Affittuario:

- **1615**
- coltivatore diretto, **1647**

Affrancazione:

- del fondo enfiteutico, **971**; da parte dei creditori dell'enfiteuta, 974; ipoteche, 2815; forma scritta,